

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00297/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2023, proposto da Antonio Davide Pizzardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Aliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AOUP “G. Rodolico - San Marco”, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Maria Bruno, Angela Verbaro e Manuela Maria Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stefania Trombetta e Carmelina Fiumara, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento di annullamento della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 1 dicembre 2022, adottato dalla commissione di esame per il **concorso** per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente amministrativo indetto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico - S. Marco“ di Catania con

deliberazione n. 649 del 9 aprile 2021; b) della nota n. 67391 in data 27 dicembre 2022 e firma del presidente della commissione di esame; c) del verbale della commissione di esame con il quale si è disposto l'annullamento della prova scritta effettuata dal ricorrente; d) della graduatoria provvisoria di merito, nonché il provvedimento con il quale la graduatoria provvisoria è stata approvata; e) del provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dal **concorso**; f) del verbale della commissione di esame, nella parte in cui sono indicati i criteri, le modalità di scelta, la predisposizione e la valutazione delle prove scritte nelle parti specificate in ricorso; g) dell bando di **concorso** nelle parti specificate in ricorso.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.:

Il ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento di annullamento della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 1 dicembre 2022, adottato dalla commissione di esame per il **concorso** per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente amministrativo indetto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico - S. Marco" di Catania con deliberazione n. 649 del 9 aprile 2021; b) la nota n. 67391 in data 27 dicembre 2022 e firma del presidente della commissione di esame; c) il verbale della commissione di esame con il quale si è disposto l'annullamento della prova scritta effettuata dal ricorrente; d) la graduatoria provvisoria di merito, nonché il provvedimento con il quale la graduatoria provvisoria è stata approvata; e) il provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dal **concorso**; f) il verbale della commissione di esame, nella parte in cui sono indicati i criteri, le modalità di scelta, la predisposizione e la valutazione delle

prove scritte nelle parti specificate in ricorso; g) il bando di **concorso** nelle parti specificate in ricorso.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con nota n. 67391 in data 27 dicembre 2022 il presidente della commissione di esame ha comunicato all'interessato l'annullamento della sua prova per la seguente motivazione: "prova annullata per apposizione di segno di riconoscimento avendo il candidato numerato tre delle quattro facciate di uno dei quattro fogli protocollo consegnati in sede di esami ed ancor più avendo lasciato in bianco la seconda facciata del medesimo foglio protocollo"; b) in buona sostanza, la commissione ha annullato la prova scritta dell'interessato poiché nella (sola) brutta copia il ricorrente aveva numerato le relative pagine e perché la copia riportava una pagina in bianco.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la giurisprudenza ha delineato i confini entro i quali opera la regola dell'anonimato, individuando nell'idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale i due elementi costitutivi della fattispecie; b) quanto all'idoneità, essa consiste nell'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, quando la particolarità riscontrata assuma un carattere "oggettivamente e incontestabilmente" anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato; c) quanto all'elemento psicologico, si è escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare, in modo oggettivo ed inequivoco, l'intenzione del concorrente di rendersi riconoscibile; d) nella fattispecie, i pretesi segni distintivi atterrebbero alla sola brutta copia e consisterebbero in una pagina in bianco e nella numerazione delle relative pagine, circostanze che

con ogni evidenza non presentano quei caratteri di anomalia adeguati a comprovare “in modo inequivoco” l’intenzione di rendere riconoscibile l’elaborato alla commissione o a un suo componente.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorrente assume che alcuni atti impugnati non siano dallo stesso conosciuti, ma questi non ha provveduto a richiedere gli atti medesimi in occasione dell’istanza di accesso agli atti in data 28 dicembre 2023; b) i motivi di impugnazione non sono specifici; c) appare improcedibile l’impugnazione relativa al bando di **concorso** e al verbale della commissione relativo ai criteri di valutazione, posto che tali atti non spiegano effetti lesivi nei confronti del ricorrente; d) nel merito, la numerazione delle pagine dell’elaborato non è progressiva, avendo l’interessato saltato una pagina; e) trattasi di un elemento non giustificato dalla redazione del testo e non rileva la circostanza che esso sia presente nella sola brutta copia, posto che, comunque, tutti i fogli distribuiti avrebbero dovuto essere restituiti alla commissione; f) l’intenzionalità può ben desumersi in via indiretta o presuntiva.

Con memoria in data 23 gennaio 2023 il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni.

Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il Collegio, con riferimento alla questione relativa all'integrità del contraddittorio, osserva, in primo luogo, che in materia di pubblici concorsi, solo dall'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria (finale) discende l'attribuzione di un beneficio in favore di soggetti estranei al giudizio i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso (T.A.R. Campania, Napoli, V, 17 maggio 2011, n. 2661), mentre nel caso di esclusione a seguito dell'espletamento di una prova preselettiva o di una delle prove, deve escludersi la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che abbiano superato la prova attitudinale o la prova da cui il ricorrente è stato escluso, non configurandosi posizioni giuridiche di controinteresse in capo agli altri candidati (T.A.R. Toscana, Firenze, II, 4 novembre 2009, n. 1573).

Per quanto attiene, poi, all'eccezione di parte resistente in ordine all'inammissibilità del gravame in quanto rivolto verso atti non richiesti in sede di accesso, il Tribunale osserva che nessuna norma impedisce di contestare nella sede giurisdizionale provvedimenti nei cui confronti non sia stato esercitato il diritto di accesso (e che l'Amministrazione ha, peraltro, versato in atti).

Quanto alla genericità dei motivi, il Tribunale rileva che, nei limiti di seguito precisati, il ricorrente ha svolto censure puntuali che possono essere, quindi, opportunamente scrutinati.

Tanto precisato, la Sezione osserva che la giurisprudenza ha affermato che ciò che rileva ai fini dell'anonimato negli elaborati concorsuali non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.

In particolare (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, III, 17 luglio 2018, n. 4331; Consiglio di Stato, IV, n. 5137/2015; Consiglio di Stato, V, n. 202/2014 e n. 652/2018), è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato: l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale.

Non può ritenersi, ad esempio, che sussistano elementi idonei a provare in modo inequivoco l'intenzione di rendere riconoscibile l'elaborato quando venga in rilievo un mero e palese errore materiale (come nel caso di cancellature o di apposizione di note all'elaborato al fine di correggere o integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto, etc.).

Neppure può ritenersi, tuttavia, che l'intenzionalità debba essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché in tal caso l'esclusione dalla procedura non potrebbe pressoché mai esser disposta, ben potendo, invece, l'Amministrazione far riferimento a circostanze indirette e meramente presuntive, che possono anche consistere nella particolare significatività dell'anomalia che caratterizzi il segno di riconoscimento rispetto all'esclusivo contenuto che l'elaborato deve presentare.

Ciò spiega il fondamento delle pronunce giurisprudenziali con cui si è ritenuta la rilevanza della astratta - e non concreta - idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione anche quale indice rilevatore della volontà del concorrente di rendere riconoscibile l'elaborato (Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2013, n. 102; Consiglio di Stato, IV, 20 settembre 2006, n. 5511; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 18 giugno 2013, n. 3114; T.A.R. Campania, Napoli, III, 9 gennaio 2012, n. 13; T.A.R. Basilicata, Potenza, I, 11 aprile 2007, n. 281).

Applicando tali principi al caso in esame, può concludersi che nella specie sia effettivamente intervenuto un mero e palese errore materiale e tale circostanza consente di escludere che sussista, quantomeno, il cosiddetto elemento intenzionale.

In particolare, appare evidente che il concorrente, dopo aver scritto la prima pagina della brutta copia dell'elaborato, ha girato e piegato il foglio, proseguendo a scrivere, per mero errore, sulla terza pagina, anziché sulla seconda. Onde, poi, non rendere incomprensibile la struttura e la continuità del testo alla commissione, l'interessato ha proseguito la scrittura sulla quarta pagina, lasciando intonsa la seconda. Al fine, inoltre, di chiarire alla commissione quale fosse l'esatto ordine di lettura, ha provveduto alla numerazione delle pagine, evitando, ovviamente, di numerare la seconda, poiché essa non era stata utilizzata per la redazione del testo.

In buona sostanza, nel caso di specie è evidente che sia intervenuto un mero e palese errore materiale (proprio come nell'ipotesi di cancellature o di apposizione di note all'elaborato al fine di correggere o integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto, etc.) e la numerazione delle pagine - la quale, secondo pacifica giurisprudenza, non costituisce segno di riconoscimento - risulta giustificata e coerente con l'errore compiuto.

Il ricorso va, quindi, accolto "in parte qua" e, per l'effetto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento con cui è stata invalidata la prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 1 dicembre 2022, adottato dalla commissione di esame per il **concorso** per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente amministrativo indetto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico - S. Marco" di Catania con deliberazione n. 649 del 9 aprile 2021, nonché, soltanto "in parte qua", l'impugnata graduatoria provvisoria.

Non devono, invece, essere annullati gli atti ulteriori, in quanto essi presentano natura endoprocedimentale, ovvero, come eccepito dalla parte resistente, non presentano natura lesiva per l'interessato (e ciò con particolare riferimento al verbale della commissione di esame nella parte in cui sono indicati i criteri, le modalità di scelta, la predisposizione e la valutazione delle prove scritte nelle parti specificate in ricorso, nonché al bando di **concorso**,

nei cui confronti, come fondatamente eccepito da parte resistente, non sono state sollevate, invero, censure specifiche).

Tenuto conto della peculiarità della questione e anche della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento della commissione di esame con cui è stata invalidata la prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 1 dicembre 2022, nonché, "in parte qua", la graduatoria provvisoria; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO